

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori RUSSO SPENA, SALVATO, ALBERTINI,  
BERGONZI, CAPONI, CARCARINO, CÒ, CRIPPA, MANZI,  
MARCHETTI, MARINO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1996**

---

Norme in materia di cooperazione allo sviluppo

---

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 17 gennaio 1994, n. 46, ha istituito la Commissione parlamentare di inchiesta sulla cooperazione allo sviluppo.

La Commissione non ha potuto votare un documento conclusivo di carattere generale, ma comunque ha acquisito importante e prezioso materiale conoscitivo, di cui non si potrà non tenere conto quando si vorrà varare una legge organica sulla materia.

Nel frattempo, riteniamo comunque necessario un intervento-ponte.

Se si vogliono affrontare i problemi urgenti, se si vogliono sbloccare alcune situazioni limite basta una legge che dia soluzione alle questioni che si pongono in modo più acuto e che rimandi ad un progetto organico il riordinamento dell'ordito legislativo che deve sorreggere la partecipazione del nostro Paese agli sforzi per aiutare lo sviluppo dei Paesi in difficoltà.

C'è sembrato necessario - ed abbiamo cercato di tradurre questo intendimento nel testo - di evitare che attraverso una normativa transitoria vengano costituiti presupposti tali da ostacolare - nel momento in cui si procederà, come è ormai da tutti auspicato, ad una riforma organica della struttura e della normativa allo sviluppo - la definizione del provvedimento e da appesantirlo di oneri impropri. Questo è quanto rischiò di fare il Governo, con il suo inopportuno disegno di legge (atto Senato n. 2110) nella XII legislatura.

Come si sa, la determinazione degli strumenti, delle procedure e delle attività di cooperazione è uno dei principali campi nei quali vi è il rischio di anticipare una riforma complessiva.

È fondamentale, allora, non modificare, nella transitorietà del provvedimento, il delicato intreccio di responsabilità tra i vari attori che, sulla base della legge n. 49 del 1987 e delle successive modifiche, regolano

la determinazione degli orientamenti e delle attività di cooperazione, affrontando questo aspetto delicato organicamente nella proposta di legge definitiva.

L'articolo 1 stabilisce la transitorietà e la parzialità degli obiettivi.

L'articolo 2 riguarda la pluriennalità degli stanziamenti della cooperazione allo sviluppo, dando certezza ai finanziamenti su base triennale in modo da poter impostare una corretta politica di cooperazione. Riguarda, inoltre, la determinazione dei capitoli di bilancio, la riserva per i programmi delle organizzazioni non governative (ONG) e per la cooperazione decentrata.

L'articolo 3 riguarda la gestione del contenzioso con le imprese che, data la sua delicatezza, consiglia la proroga in carica della Commissione per il contenzioso fino al varo della riforma organica sulla cooperazione.

L'articolo 4 riguarda le organizzazioni non governative e la mancata erogazione dei contributi da parte del Ministero degli affari esteri, nonostante gli impegni assunti da anni. Si tratta infatti di un problema non procrastinabile, che in mancanza di soluzione potrebbe determinare ulteriori danni in molte delle organizzazioni interessate.

La definizione puntuale vuole sbloccare urgentemente decine di programmi su cui le ONG hanno forti esposizioni finanziarie dovute ad anticipi sui programmi.

L'articolo 5, invece, riguarda i volontari in servizio civile all'estero.

L'articolo affronta l'evidente sperequazione di trattamento assicurativo del personale italiano che, in caso di prestazioni di servizio in organizzazioni internazionali, si trova oggi senza tutela: un evidente ed immediato disagio dei soggetti della cooperazione che affrontano molte volte situazioni di grave rischio.

L'articolo 6 riguarda il funzionamento della struttura della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo (DGCS). Ricordiamo, infatti, che la struttura tecnica della DGCS, cioè l'Unità tecnica centrale, è stata ed è, a tutt'oggi, sotto organico, causando ritardi e disfunzioni. Fino alla definizione di una complessiva riforma della cooperazione, occorre pertanto garantire la collaborazione dei comandati e dei contrattisti ai sensi della legge n. 554 del 1988, rinviando però a tale scadenza una soluzione definitiva che, assunta oggi, darebbe per scontate scelte non ancora chiare sulla collocazione delle varie strutture di cooperazione allo sviluppo. Tali lavoratori sono più di due-

cento, ovvero quasi la metà dell'organico della DGCS. Negli ultimi due anni a fronte di tale situazione sono stati emanati decreti che, di anno in anno, rinnovano comandi e contratti.

L'articolo 7 affronta l'urgenza dell'erogazione delle borse di studio concesse dalla DGCS ai cittadini dei paesi in via di sviluppo, stabilendo la possibilità che, a tal fine, la stessa DGCS stipuli convenzioni con istituti bancari.

Trattandosi di un disegno di legge finalizzato a rimuovere, con urgenza, alcuni degli ostacoli che hanno bloccato la cooperazione, si auspica che venga esaminata con la dovuta attenzione e tempestività.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Finalità)*

1. La presente legge reca disposizioni urgenti in materia di cooperazione allo sviluppo al fine di garantire l'attuazione degli interventi previsti dalla legislazione vigente e di rimuovere gli eventuali ostacoli alla loro realizzazione, in attesa dell'entrata in vigore della complessiva riforma della cooperazione allo sviluppo, che dovrà tener conto dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sulla cooperazione allo sviluppo di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 46.

## Art. 2.

*(Stanziamenti per la cooperazione  
allo sviluppo)*

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 37 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sono sostituiti dai seguenti:

«1. Gli stanziamenti destinati alla realizzazione delle attività di cooperazione allo sviluppo e la loro attribuzione ai relativi capitoli di bilancio sono determinati annualmente per il triennio successivo in sede di legge finanziaria. Nei limiti di tale stanziamento, escluse le risorse stanziate per gli aiuti di emergenza e sui capitoli di bilancio di cui al comma 3, su proposta del Ministro degli affari esteri, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) approva il documento di programmazione triennale contenente l'indicazione dei Paesi e delle popolazioni beneficiarie e le relative indicazioni di spesa.

2. In attuazione della programmazione di cui al comma 1, il Ministero degli affari esteri conclude accordi internazionali di cooperazione pluriennale.

2-bis. Negli stanziamenti di cui al comma 1 sono inclusi, altresì:

a) uno stanziamento sul capitolo di bilancio destinato ai contributi ad iniziative promosse dalle organizzazioni non governative; a tali iniziative, ai sensi dell'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 121, è attribuita una quota non inferiore al 10 per cento del totale degli stanziamenti di cui al comma 1, oltre alle eventuali disponibilità residue dell'esercizio precedente;

b) uno stanziamento destinato ad un apposito capitolo di bilancio per la cooperazione decentrata, non inferiore al 10 per cento del totale degli stanziamenti di cui al comma 1; con tale fondo la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo può cofinanziare, in misura non superiore al 50 per cento del costo complessivo, interventi di cooperazione rientranti nelle finalità di cui all'articolo 1, e rivolti alle popolazioni e ai Paesi beneficiari, promossi da comuni, province e regioni, singolarmente o in consorzio tra loro».

### Art. 3.

#### *(Gestione del contenzioso)*

1. La durata della Commissione istituita ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 121, è prorogata fino alla data di entrata in vigore della riforma di cui all'articolo 1 della presente legge.

### Art. 4.

#### *(Programmi delle organizzazioni non governative)*

1. Ai programmi promossi dalle organizzazioni non governative o ad esse affidati, in corso di realizzazione o comunque approvati dal Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 9

della legge 26 febbraio 1987, n. 49, alla data del 31 dicembre 1993, si applicano le disposizioni e le procedure di rendicontazione vigenti a tale data.

2. Le spese relative ai programmi di cui al comma 1 possono essere riconosciute a condizione che siano adeguatamente documentate e che le attività effettuate nel periodo al quale il rendiconto si riferisce risultino comunque realizzate, e funzionali agli obiettivi da raggiungere e i loro costi vengano riconosciuti congrui.

3. In conformità alle procedure seguite in sede di Comunità europee, le spese di cui al comma 1, sempre che ricorrano le condizioni previste al comma 2, sono eccezionalmente considerate ammissibili alla rendicontazione, anche se effettuate prima del perfezionamento della procedura amministrativa del programma cui esse si riferiscono. Eventuali variazioni del piano finanziario che si siano rese necessarie per la migliore funzionalità dei programmi sono parimenti considerate ammissibili, anche in assenza di formale approvazione, purchè non superino l'ammontare complessivo approvato.

#### Art. 5.

##### *(Volontari e cooperanti nei programmi delle organizzazioni non governative)*

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 31 a 35 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, come modificati dall'articolo 2 della legge 29 agosto 1991, n. 288, relative ai volontari in servizio civile, si applicano anche al personale italiano che, con le medesime qualifiche e condizioni e nei limiti dei contingenti annui stabiliti con apposito decreto del Ministro degli affari esteri, abbia stipulato un contratto di cooperazione con organizzazioni non governative per prestare la propria opera in programmi gestiti, finanziati o cofinanziati da organizzazioni internazionali di cui l'Italia fa parte, ivi compreso il pagamento degli oneri previdenziali ed assicurativi qualora tali organizzazioni non se ne facciano carico.

## Art. 6.

*(Personale comandato e contrattista impiegato presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo)*

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, sono prorogati fino al 31 dicembre 1998, i comandi e le posizioni fuori ruolo da altre Amministrazioni dello Stato, ivi compresi quelli relativi al personale insegnante della scuola, o da enti pubblici per il personale che, al 31 dicembre 1994, si trovava in forza alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, nei limiti del contingente e con i requisiti di cui all'articolo 5 della legge 13 luglio 1995, n. 295.

2. Con stanziamento triennale ai sensi dei commi 1, 2 e 2-bis dell'articolo 37 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, introdotti dall'articolo 2 della presente legge, sono prorogati fino alla scadenza di cui al comma 1 o, qualora sia anteriore, fino alla data dell'immissione nei ruoli ordinari del Ministero degli affari esteri ai sensi del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, la cui efficacia è prorogata fino al 31 dicembre 1996, i contratti di lavoro stipulati con la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, ai sensi della legge 29 dicembre 1988, n. 554, ed in essere ai sensi dell'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89, convertito dalla legge 17 maggio 1995, n. 186.

## Art. 7.

*(Erogazione delle borse di studio concesse dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo - Ministero degli affari esteri)*

1. Per l'erogazione delle borse di studio, in conformità al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 340, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo - Ministero degli affari esteri è autorizzata a stipula-

re convenzioni con istituti di credito a diffusione nazionale, ai quali i beneficiari conferiscono apposito mandato per riscuotere tali borse.